

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 2 del 09/01/2009  
INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE  
DI G.C. M. 247 DEL 25/11/2009

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI  
INTEGRAZIONE DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI,  
DI CUI ALL'ART. 89 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267.**

**Art. 1. Criteri e modalità per l'affidamento di incarichi individuali esterni**

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei presupposti di legittimità di cui all'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 (oggetto della prestazione, impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse interne, natura della prestazione, determinazione preventiva degli elementi della collaborazione), può autorizzare i Dirigenti di Settore ad affidare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, soltanto per le prestazioni e le attività:
  - a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
  - b) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
  - c) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
  - d) di cui si renda comunque opportuno il ricorso in relazione alla necessità di acquisire una specifica professionalità esterna, specie in ragione della complessità degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse umane assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G).
2. Gli incarichi di cui sopra potranno essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 (stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore). L'autorizzazione della Giunta Comunale è di norma contenuta nel P.E.G. in coerenza con la programmazione annuale o pluriennale da assumersi in sede di Consiglio Comunale unitamente alla fissazione del limite di spesa ai sensi e con le modalità di cui al successivo comma 8.
3. Gli incarichi individuali non previsti nel P.E.G. sono conferiti a seguito della assegnazione delle relative risorse economiche da parte della Giunta Comunale e previa variazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale qualora gli ulteriori incarichi eccedano il limite di spesa di cui al successivo comma 8.
4. Gli incarichi oggetto della disciplina del presente regolamento sono tutti gli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, indipendentemente dall'oggetto della prestazione e con riferimento a tutte le tipologie di prestazioni; sono fatte salve le eccezioni di cui al comma 6-

quater dell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 (componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione) fermo restando, anche per tali tipologie, quanto previsto al successivo articolo 3.

5. Il Dirigente di Settore non può conferire incarichi esterni a professionisti o Studi associati i cui componenti:

- a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;
- b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
- d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l'amministrazione e non sia ancora trascorso due intere annualità.

Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti:

- conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, di un Dirigente del Comune di Brugherio, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale dello stesso Comune;
- rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;
- dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, collocati in aspettativa;
- società, anche di fatto, nelle quali l'incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, societaria di lavoro e/o di commistione di interesse);
- tutti gli altri casi previsti dalla legge.

6. Gli incarichi individuali di cui al presente regolamento sono conferiti dal Dirigente del Settore competente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione motivata che giustifichi la valutazione comparativa dei curricula e delle offerte pervenute in relazione ai criteri qui di seguito indicati, fermo restando i requisiti minimi di cui al precedente articolo 1, comma 2:

- aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una pluriennale esperienza documentabile (numero di incarichi analoghi);
- il volume economico (fatturato) dei precedenti incarichi aventi oggetto analogo e svolti a favore di amministrazioni locali, o in subordine a favore di amministrazioni pubbliche in generale, o per il settore privato;
- essere già stati affidatari di incarichi da parte dell'amministrazione comunale i cui esiti siano stati apprezzati e giudicati positivamente;
- non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in danno;
- il compenso richiesto.

7. Ulteriori criteri di indirizzo nell'affidamento degli incarichi sono di seguito elencati:

- a. dovrà essere perseguito il rispetto delle pari opportunità, rimanendo in ogni caso fermo il divieto di operare discriminazioni di qualsiasi tipo;
  - b. dovrà essere escluso il conferimento di incarichi a soggetti che, in precedenti rapporti con l'Amministrazione, abbiano dato luogo a documentata incapacità o inadeguatezza nella gestione dell'incarico o a irregolarità o inadempimento nell'esecuzione della prestazione.
8. La spesa annua per gli incarichi di cui al presente regolamento è fissata annualmente nel bilancio di previsione; a tal fine la Giunta Comunale, nell'ambito dello schema di sua competenza, propone al Consiglio Comunale l'approvazione di un allegato che individua la quota parte degli stanziamenti degli interventi di spesa del bilancio di previsione che verrà destinata agli incarichi;
9. Il Dirigente di Settore deve accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o alle previsioni del Programma approvato dal Consiglio Comunale.

## **Art. 2. Procedure per il conferimento degli incarichi**

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche discipline di settore, il conferimento degli incarichi individuali è effettuato mediante procedure comparative, consistenti nella valutazione dei curricula acquisiti dall'amministrazione e, eventualmente, in un colloquio. In casi specifici, in cui sia motivato il particolare ed elevato livello professionale della collaborazione richiesta, il settore interessato può prevedere l'espletamento della procedura comparativa mediante esclusivo esame e valutazione dei curricula disponibili agli atti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio interessato pubblica, di norma, apposito avviso di manifestazione di interesse, per un periodo non inferiore a 5 giorni, all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, nonché presso gli uffici del servizio medesimo. Nel medesimo avviso viene reso noto il termine di conclusione del procedimento, qualora diverso da quello ordinariamente previsto dalla normativa in materia.
3. L'avviso, con invito a presentare entro un congruo termine dichiarazione d'interesse per l'incarico di collaborazione e relativo curriculum, deve contenere:
  - a) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, con specifico riferimento all'obiettivo o progetto da realizzare;
  - b) la durata e il luogo di espletamento dell'attività;
  - c) l'importo del compenso offerto o ritenuto congruo dall'Amministrazione;
  - d) i requisiti culturali e professionali richiesti;
  - e) la data, ora e luogo di espletamento dell'eventuale colloquio;
  - f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
  - g) i criteri di selezione precisati al comma 6 dell'articolo 1 del presente regolamento.

Nel caso in cui nei termini previsti dall'avviso pubblicato non pervengano dichiarazioni di interesse per l'incarico, il Settore interessato provvederà in via autonoma all'individuazione del collaboratore, sulla base dei curricula disponibili agli atti.

4. A seguito della presentazione nei termini di dichiarazioni di interesse da parte di più di un soggetto, le attività connesse alla procedura comparativa sono svolte dal Dirigente del Settore interessato, eventualmente coadiuvato da altri dipendenti di categoria D del settore medesimo, dallo stesso individuati. La valutazione comparativa è oggetto di verbalizzazione. Il dirigente procede alla valutazione delle candidature, considerando sia le esperienze di studio, professionali o di servizio coerenti con le prestazioni richieste al collaboratore, che il colloquio valutativo ove previsto.
5. Fermo restando tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dal precedente articolo 1, in mancanza delle quali gli incarichi esterni non possono essere conferiti, è in facoltà del Dirigente competente conferire gli incarichi mediante individuazione diretta dell'incaricato e quindi senza il ricorso alla procedura di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 qualora si rientri in uno dei seguenti casi:
  - a) la procedura di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 sia andata deserta;
  - b) sussista l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
  - c) sussista l'assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

### Art. 3. Pubblicità e comunicazioni inerenti l'affidamento degli incarichi

1. Dei provvedimenti di affidamento degli incarichi è pubblicato sul sito internet del Comune un estratto con l'indicazione del nominativo dell'incaricato, della ragione dell'incarico, dell'ammontare del compenso previsto e degli estremi della determinazione di incarico, a cura del Dirigente che lo ha conferito.
2. Il contratto di affidamento degli incarichi è efficace solo a seguito degli adempimenti di cui al precedente comma 1; il sito internet del Comune garantisce un accesso immediato ed intuitivo a tali informazioni.
3. I provvedimenti di affidamento di incarichi di importo superiore a € 5.000,00, se riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 56 e 57 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, numero 266 (studi ed incarichi di consulenza nonché incarichi individuali che abbiano ad oggetto attività di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) devono essere trasmessi alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo

successivo sulla gestione ai sensi del comma 173 del medesimo articolo 1, salvo diversa indicazione della Sezione Regionale stessa.

4. Gli elenchi dei soggetti cui l'Amministrazione ha affidato incarichi nel corso dell'anno, sono comunicati semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni.
5. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma 1.

#### **4. Disposizioni finali relative all'affidamento degli incarichi**

1. L'affidamento di incarichi in violazione delle presenti norme regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. I corrispettivi relativi alla prestazione professionale richiesta dovranno fare riferimento alla vigente tariffa professionale o comunque, in difetto, ai correnti prezzi di mercato.
3. Le società "in house" del Comune di Brugherio devono osservare i principi e gli obblighi di cui al presente regolamento.
4. Il Comune esercita il proprio potere di controllo sull'osservanza delle regole relative agli incarichi da parte delle società partecipate sulla base del presente Regolamento, tramite il proprio rappresentante.